

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili e infondate le q.l.c. sollevate con riferimento alla norma che, nell'ambito del codice del Terzo settore (di cui al d.lgs. n. 117 del 2017), riserva i contributi pubblici per l'acquisto di autoambulanze e di altri autoveicoli per attività sanitarie alle sole associazioni di volontariato, escludendo tutti gli altri enti che, pur se con diversa struttura giuridica, perseguono i medesimi fini di utilità sociale.

Corte costituzionale, sentenza, 15 marzo 2022, n. 72 – Pres. Amato, Red. Milana

Contributi e finanziamenti – Acquisto di autoambulanze e beni strumentali per attività sanitarie – Limitazione alle sole associazioni di volontariato – Questioni inammissibili o infondate di costituzionalità

La Corte dichiara:

- 1) *inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», sollevate, in riferimento agli artt. 2, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione terza, con l'ordinanza indicata in epigrafe;*
- 2) *infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dal Consiglio di Stato, sezione terza, con l'ordinanza indicata in epigrafe;*
- 3) *infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Consiglio di Stato, sezione terza, con l'ordinanza indicata in epigrafe (1).*

(1) I. – Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili e infondate le q.l.c. sollevate da [Cons. Stato, sez. III, 9 novembre 2020, n. 6908](#) (oggetto della [News US, n. 124 del 26 novembre 2020](#), sulla quale si veda *infra* § g), con riferimento alla norma che, nell'ambito del codice del Terzo settore (di cui al d.lgs. n. 117 del 2017), riserva i contributi pubblici per l'acquisto di autoambulanze e di altri autoveicoli per attività sanitarie alle sole associazioni di volontariato, escludendo tutti gli altri enti che, pur se con diversa struttura giuridica, perseguono i medesimi fini di utilità sociale.

II. – Il collegio, dopo aver descritto le vicende processuali e le argomentazioni delle parti e dei remittenti, ha osservato quanto segue:

- a) in relazione alle censure sollevate con riferimento agli artt. 2, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, Cost., deve esserne dichiarata l'inammissibilità per genericità, in quanto l'ordinanza di rimessione si limita a richiamare in via cumulativa i riferimenti normativi indicati, i quali integrerebbero il parametro di cui all'art. 3 Cost. per il solo fatto che gli incentivi previsti dalla norma censurata afferirebbero all'ambito sanitario, *“affermazione, quest'ultima, insieme generica e insufficiente a motivare le ragioni dell'asserito contrasto con ciascuna delle dette previsioni costituzionali”*;

- b) nel dichiarare l'infondatezza della q.l.c. con cui si sostiene la violazione dell'art. 76 Cost., in relazione a due principi e criteri direttivi della l. n. 106 del 2016 (che ha delegato al Governo l'adozione del codice del terzo settore), da esaminarsi in via prioritaria in quanto incidenti sul piano delle fonti:
- b1) il criterio direttivo di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), della citata legge è rivolto in via principale a orientare il legislatore delegato nell'individuazione delle attività di interesse generale e solo in via mediata coinvolge le disposizioni agevolative;
 - b2) inoltre, lo stesso collegamento che pur indirettamente si stabilisce tra le prime e le seconde va in ogni caso letto nel contesto sistematico della stessa legge delega, dove altri principi e criteri direttivi ben ammettono margini di differenziazione tra i vari enti del terzo settore;
 - b3) a questo proposito, da un lato, l'art. 5, comma 1, lett. a), prevede che vengano riconosciute e favorite all'interno del terzo settore le tutele dello *status* di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla [l. n. 266 del 1991](#) e di quelle operanti nella protezione civile e, dall'altro, l'art. 9, comma 1, lett. m), relativo alla revisione della disciplina riguardante le onlus, richiede che siano fatte salve le condizioni di maggiore favore relative alle organizzazioni di volontariato;
 - b4) entrambi i richiamati criteri direttivi, che concorrono a individuare la *ratio* della legge delega, consentono di concludere per la non fondatezza della censura del rimettente poiché il legislatore delegato limitando nell'art. 76 del codice del terzo settore il c.d. "contributo – ambulanze" alle sole associazioni di volontariato - ha inteso riferirsi alla specificità di questi enti e salvaguardare la previsione di maggior favore a loro riconosciuta dalla omologa misura prevista dall'art. 96, comma 1, [l. n. 342 del 2000](#);
- c) nel dichiarare l'infondatezza della q.l.c. dell'art. 76 del codice del terzo settore con riferimento all'art. 3 Cost.;
- c1) il codice ha introdotto una definizione unitaria di enti del terzo settore, precisando che tale qualifica è riservata ai soli enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore, destinatari di uno specifico sistema di *favor* e oneri, diverso da quello di tutti gli altri enti che pur svolgono attività di interesse generale;
 - c2) ai sensi dell'art. 4 del codice costituiscono il terzo settore gli enti che rientrano in specifiche forme organizzative tipizzate (le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le società di mutuo soccorso, le reti associative, le imprese sociali e le cooperative sociali) e gli altri enti "atipici" (le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato diversi dalle società) che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione

volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e che risultano iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore;

- c3) in questi termini, il codice ha svolto una funzione unificante, diretta a ordinare e a riportare a coerenza la disciplina di tali enti, superando le precedenti frammentazioni e sovrapposizioni;
- c4) tali disposizioni non hanno tuttavia introdotto una indistinta omologazione degli enti del terzo settore, in quanto, all'interno del perimetro legale di questa definizione, sono rimaste in vita specifiche e diverse caratterizzazioni dei modelli organizzativi, al punto che sono gli enti nella loro autonomia a individuare, variandola se necessario, quella che meglio consente, secondo la storia e l'identità di ciascuno, il raggiungimento dei propri fini istituzionali. Permangono, inoltre, anche differenziazioni nei regimi di sostegno pubblico che si giustificano in ragione di diversi fattori, tra cui anche quello della specifica dimensione che assume, strutturalmente, l'apporto della componente volontaria all'interno dei suddetti enti;
- c5) i tratti caratterizzanti gli enti del terzo settore sono: il perseguimento del bene comune, lo svolgimento di attività di interesse generale senza perseguire finalità lucrative soggettive, la soggezione a un sistema pubblicistico di registrazione e a rigorosi controlli;
- c6) *“Ciò radica tale sistema in una dimensione che attiene ai principi fondamentali della nostra Costituzione, in quanto espressione di un pluralismo sociale rivolto a perseguire la solidarietà che l'art. 2 Cost. pone «tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico» e “a concorrere all'«eguaglianza sostanziale che consente lo sviluppo della personalità, cui si riferisce il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione”;*
- c7) questo sistema è anche valorizzato ai sensi del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma, Cost., fino a dar vita all'art. 55 del codice a un modello di amministrazione condivisa tra enti e pubbliche amministrazioni;
- c8) in questi termini, poiché l'attività di interesse generale svolta senza fini di lucro da tali enti realizza anche una forma nuova e indiretta di concorso alla spesa pubblica, il legislatore ha previsto misure di agevolazione fiscale che, sebbene con rilevanti diversità quanto a intensità, forme e modi, interessano però, in ogni caso, tutti gli enti del terzo settore, comprese le imprese sociali;
- c9) l'esigenza di una disciplina unitaria diviene recessiva nella disciplina del Capo IV del codice dedicato alle *“risorse finanziarie”* del Titolo VIII, *“Della promozione e del sostegno degli Enti del Terzo Settore”*, che, anche razionalizzando forme di finanziamento preesistenti, identifica un ambito dove è prevalente l'elemento attinente alla tipologia organizzativa, al punto che la normativa in oggetto non riferisce alle imprese sociali alcuna forma di contributo statale diretto, riservandola ai soli enti del terzo settore;

- d) l'art. 73 del codice, censurato di incostituzionalità, destina una quota delle risorse finanziarie per l'acquisto delle autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali al sostegno delle attività di interesse generale svolte dalle sole organizzazioni di volontariato;
- d1) occorre quindi verificare se dalla *ratio* della norma censurata siano ravvisabili elementi in grado di giustificare tale filtro selettivo;
 - d2) ai sensi dell'art. 32, comma 1, del codice, le organizzazioni di volontariato sono enti del terzo settore costituiti per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;
 - d3) tale prevalenza dell'attività di volontariato assume rilievo centrale perché incide anche sul sistema di finanziamento, come confermato dall'art. 33, comma 3, del codice, che vincola espressamente le organizzazioni di volontariato a ricevere, per l'attività di interesse generale prestata, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - d4) si tratta di un vincolo in qualche modo collegato al principio generale secondo cui l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, potendo solo prevedersi il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo, con esclusione dei rimborsi spese di tipo forfetario;
 - d5) *“la necessaria prevalenza della componente volontaristica nella struttura costitutiva delle ODV si associa al fatto che la disciplina dell'attività di interesse generale di tali enti è permeata da un vincolo particolarmente stringente anche in relazione al modo di svolgimento della stessa, preordinato a esaltare quella caratteristica di gratuità che connota l'attività del volontario... Ciò non è «neutrale» come, invece, sostenuto dal rimettente, perché preclude alle ODV la possibilità di ottenere dallo svolgimento dell'attività di interesse generale margini positivi da destinare all'incremento dell'attività stessa (salvo che per le attività diverse di cui all'art. 6 cod. terzo settore, che però possono essere solo «secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale»), a differenza, in particolare, delle imprese sociali (qualifica che può essere ottenuta anche dalle fondazioni), che possono percepire forme di corrispettivo dai destinatari delle prestazioni rese”;*
 - d6) sussiste una definita linea di demarcazione all'interno della pur unitaria categoria degli enti del terzo settore: è vero che quelli che scelgono di svolgere attività economica possono essere considerati operatori di un mercato qualificato, distinto da quello che risponde al fine di lucro, ma rimane fermo che tali soggetti hanno la possibilità di ricevere un corrispettivo per il servizio reso e, quindi, procurarsi le risorse cui fa riferimento la norma censurata, necessarie all'acquisto di automezzi e beni strumentali al sostegno delle attività di interesse generale; possibilità che è invece preclusa alle organizzazioni di volontariato;

- d7) inoltre con riferimento all'organizzazione e ai lavoratori impiegati, se la regola generale è che tutti gli enti del terzo settore possono avvalersi di volontari (art. 17, comma 1), una regola specifica impone alle organizzazioni di volontariato di avvalersene in modo prevalente (art. 32, comma 1); nel caso delle imprese sociali, la regola è invertita, nel senso che queste possono avvalersi di volontari, ma il numero degli stessi non può superare quello dei lavoratori (art. 13, comma 2)
- e) pertanto, nel ritenere il filtro selettivo stabilito dalla disposizione coerente con la *ratio* della stessa, la norma censurata:
- e1) ha una prima *ratio* che è quella di sostenere enti che non dispongono delle possibilità di pattuire, per il servizio reso tramite l'attività di interesse generale, una remunerazione in grado di permettere l'acquisto o il rinnovo di automezzi e beni materiali strumentali;
 - e2) è diretta inoltre a evidenziare la centralità che il codice del terzo settore riserva alla figura del volontario, definito dall'art. 117, comma 2, come la persona che per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune. Il codice prevede non solo che tutti gli enti del terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ma si attivano strumenti per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore e si fa carico a tutte le amministrazioni pubbliche del compito di diffondere la cultura del volontariato;
 - e3) la valorizzazione del volontariato ha solide ragioni e il volontariato stesso costituisce una modalità fondamentale di partecipazione civica e di formazione del capitale sociale delle istituzioni democratiche, al punto che risulterebbe paradossale penalizzare proprio gli enti che strutturalmente sono caratterizzati in misura prevalente da volontari, a causa del limite del mero rimborso delle spese;
 - e4) non appare quindi discriminatorio o irragionevole che il contributo in questione sia accessibile ai soli enti del terzo settore caratterizzati dal vincolo normativo alla prevalenza dei volontari e dal connesso principio di gratuità, con esclusione degli altri enti per i quali tale previsione non sussiste e che quindi possono pattuire remunerazioni con cui autonomamente finanziare l'acquisto o il rinnovo dei beni considerati dalla norma in esame;
- f) la norma si distingue da quelle oggetto di precedenti giudizi relativi a disposizioni regionali che ricollegavano strettamente contribuzioni e convenzioni pubbliche al profilo oggettivo di una specifica attività incentivata, al punto da rendere irragionevole la discriminazione tra gli enti del terzo settore fondata esclusivamente sul dato formale dello *status* giuridico di dette organizzazioni (sulle quali si veda *infra* §1). Nella previsione in esame, è infatti la connotazione sostanziale a rendere ragione del contributo in questione rivolto a enti in cui strutturalmente è prevalente la componente di volontari e che, in forza della limitazione al rimborso delle spese, non potrebbero altrimenti reperire

le risorse finanziarie necessarie all'acquisto o alla sostituzione degli automezzi e degli altri mezzi strumentali;

- g) occorre, tuttavia, segnalare al legislatore che anche altri enti del terzo settore si trovano o si possono trovare in una condizione ragionevolmente assimilabile a quella delle organizzazioni di volontariato. In particolare, le associazioni di promozione sociale condividono il medesimo requisito della necessaria prevalenza dell'operare volontario delle persone associate. Nell'impianto sistematico del codice in virtù dell'esistenza del medesimo carattere strutturale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale vengono accomunate sul piano dell'accesso a specifici regimi, come, ad esempio, nell'art. 56, in relazione alle convenzioni; nell'art. 67, relativamente all'accesso al credito agevolato; nell'art. 68, in relazione ai crediti privilegiati; nell'art. 72, in riferimento al finanziamento di progetti. *“Appare quindi auspicabile che il legislatore intervenga a rivedere in termini meno rigidi il filtro selettivo previsto dalla norma censurata in modo da permettere l'accesso alle relative risorse anche a tutti quegli ETS sulla cui azione – per disposizione normativa, come nel caso delle associazioni di promozione sociale, o per la concreta scelta organizzativa dell'ente di avvalersi di un significativo numero di volontari rispetto a quello dei dipendenti – maggiormente si riflette la portata generale dell'art. 17, comma 3, cod. terzo settore, per cui al volontario possono essere rimborsate «soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata”.*

III. – Per completezza si osserva quanto segue:

- h) la questione è stata portata all'attenzione della Corte dalla citata [Cons. Stato, sez. III, 9 novembre 2020, n. 6908](#), oggetto della [News US, n. 124 del 26 novembre 2020](#), alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti e, in particolare: ai §§ j) e k), sui criteri che governano il riconoscimento di contributi da parte delle pubbliche amministrazioni, nella giurisprudenza amministrativa; al § l), per una serie di vicende relative contributi ed agevolazioni in favore di attività agricole di montagna; al § m), sullo scrutinio di costituzionalità in tema di eccesso di delega legislativa, ai sensi dell'art. 76 Cost.;
- i) sempre in tema di criteri per l'erogazione di contributi pubblici si veda [Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2020, n. 8191](#), oggetto della [News US, n. 10 del 21 gennaio 2021](#), con cui è stata sollevata q.l.c. della norma-provvedimento (di cui all'art. 22, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito in legge n. 96 del 2017) con cui – al di fuori degli ordinari criteri di finanziamento dello spettacolo, delineati dalle norme che regolano il c.d. FUS (fondo unico per lo spettacolo) – è stato previsto un finanziamento straordinario, *una tantum*, in favore del Teatro Eliseo di Roma, definito *“teatro di rilevante interesse culturale”*. Alla citata News US si rinvia, oltre che per l'esame delle argomentazioni delle parti: al § k), sui criteri che governano il riconoscimento di contributi da parte delle pubbliche amministrazioni; al § l), in relazione al principio per cui in ogni operazione di finanziamento non è intellegibile solo un interesse del beneficiario ma anche quello

dell'organismo che lo elargisce; al § m), per la riconduzione delle norme che prevedono contributi pubblici o prestazioni sociali agevolate alla materia, di competenza statale esclusiva, dei livelli essenziali delle prestazioni;

j) con riferimento all'inammissibilità delle q.l.c. si vedano, tra le altre:

j1) [News US n. 25 del 7 marzo 2022](#), a [Corte cost., 18 febbraio 2022, n. 36](#), cui si rinvia per approfondimenti e, in particolare, al § i), sulle varie fattispecie di inammissibilità (ivi ulteriori riferimenti);

j2) [Corte cost., 5 maggio 2021, n. 87](#), secondo cui: *“Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8 d.p.r. n. 115 del 2002, e degli art. 91, 669 quaterdecies e 669 septies c.p.c., non è accolta l’eccezione d’inammissibilità per carente descrizione della fattispecie concreta, ridondante sulla rilevanza; le censure dell’ordinanza di rimessione sottendono una questione di carattere più generale, afferente la legittimità costituzionale di un sistema, nel quale tutti gli oneri, ed in specie anche quelli della consulenza tecnica d’ufficio, si assume che siano a carico della parte ricorrente, la quale, nella materia della responsabilità sanitaria, è tenuta a proporre il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. che costituisce, ai sensi dell’art. 8, 2° comma, l. n. 24 del 2017, condizione di procedibilità della domanda giudiziale di merito”; “Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8, 1° e 2° comma, l. n. 24 del 2017, dell’art. 8 d.p.r. n. 115 del 2002, e degli art. 91, 669 quaterdecies e 669 septies c.p.c., l’oggetto delle questioni deve essere circoscritto all’art. 8, 1° e 2° comma, l. n. 24 del 2017, ossia alla disciplina della consulenza tecnica preventiva introdotta dalla stessa l. n. 24 del 2017 come condizione di procedibilità della domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria; dalla motivazione dell’ordinanza di rimessione si evince chiaramente, infatti, che le altre disposizioni, pur parimenti indicate come censurate, sono in realtà richiamate al solo fine di illustrare il più ampio contesto normativo nel quale si colloca la fattispecie oggetto dei dubbi di legittimità costituzionale”; “Sono dichiarate inammissibili, per carenza di adeguata motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, 1° e 2° comma, l. n. 24 del 2017, sollevate dal tribunale di Firenze in riferimento agli art. 2 e 32 cost.; il rimettente si è limitato ad indicare la violazione degli art. 2 e 32 cost., ma ha ommesso del tutto di argomentarne le ragioni, sviluppate esclusivamente con riguardo agli art. 3 e 24 Cost.”;*

k) sulla definizione di enti del terzo settore e il relativo regime di *favor* si vedano, tra le altre:

k1) [Corte cost., 26 giugno 2020, n. 131](#) (in *Foro it.*, 2021, 1, 365, cui si rinvia per ulteriori riferimenti giurisprudenziali; *Giur costit.*, 2020, 1439, con nota di ARENA), secondo cui *“È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, 1° comma, lett. b), l. reg. Umbria 11 aprile 2019 n. 2, nella parte in cui disciplina le modalità di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell’accreditamento, previste dall’art. 55 d.leg. 3 luglio 2017 n. 117, e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità e adotta appositi schemi di convenzione-tipo*

che disciplinano i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, in riferimento all'art. 117, 2° comma, lett. l), Cost.". La dichiarazione di incostituzionalità, contenuta nella sentenza in esame, è motivata nel senso che la normativa regionale impugnata introduceva una nuova esenzione Irpef, posto che i compensi corrisposti ai volontari della leva civica lombarda sono soggetti a tale tributo, finendo con il porre a carico del bilancio statale il costo di una misura agevolativa assunta in ambito regionale in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in ordine al sistema tributario statale. La Corte, mediante una sentenza interpretativa di rigetto, esclude che la disposizione regionale impugnata proceda a qualificare le cooperative di comunità quali enti del terzo settore, avanzando l'interpretazione secondo cui la norma censurata non comporta alcuna omologazione tra un soggetto estraneo al terzo settore e quelli che vi rientrano. Essa, infatti, consente di disciplinare: a) le modalità attuative dell'art. 55 d.lgs. n. 117 del 2017, avendo a riguardo gli enti del terzo settore, come qualificati dalla normativa statale (e, quindi, anche le cooperative di comunità che in base alla suddetta normativa siano tali); b) le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità, che siano soltanto così qualificabili (e non anche come enti del terzo settore) e che non potranno essere coinvolte con gli stessi strumenti e modalità riservati dal legislatore statale agli enti del terzo settore ai sensi del citato art. 55 d.lgs. n. 117 del 2017;

- k2) [Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3803](#), secondo cui, in considerazione della meritevolezza delle finalità perseguite dalle associazioni di promozione sociale, l'art. 71, primo comma, d.lgs. n. 117 del 2017, consente che le sedi e i locali adibiti all'attività sociale degli enti del terzo settore siano localizzabili in tutte le parti del territorio urbano e in qualunque fabbricato a prescindere dalla destinazione d'uso edilizio ad esso impressa specificamente e funzionalmente dal titolo abilitativo;
- k3) [Corte cost., 31 dicembre 1993, n. 500](#) (in *Foro it.*, 1995, 1, 94), secondo cui: *"Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 l. 11 agosto 1991 n. 266, nella parte in cui obbliga gli enti di cui all'art. 12 d. leg. 20 novembre 1990 n. 356 e le casse di risparmio in via di ristrutturazione a destinare parte del loro patrimonio alla costituzione di fondi speciali presso le regioni per istituire centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, in riferimento agli art. 2, 3, 24, 41, 47, 53, 81 e 97 Cost."*. Nel contesto della sentenza si arriva ad affermare che la destinazione obbligatoria di parte dei proventi alle organizzazioni di volontariato (ai fondi speciali) farebbe recuperare alle casse di risparmio la loro primigenia natura, cosicché le critiche rivolte alla norma non considererebbero attentamente l'origine storica e la tradizione statutaria e normativa degli istituti, rievocata nell'elencazione degli scopi cui devono tendere gli enti *ex art. 12 d.lgs. n. 356 del 1990*;
- k4) [Corte cost., 28 febbraio 1992, n. 75](#) (in *Foro it.*, 1992, 1, 2578, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti e riferimenti giurisprudenziali e dottrinali), secondo cui *"È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 2° comma, l. 11 agosto 1991*

n. 266, nella parte in cui stabilisce l'applicabilità della legge-quadro sul volontariato, relativamente alle province di Bolzano e Trento, anche nelle materie in cui dette province hanno competenza legislativa di tipo esclusivo, in riferimento agli art. 4, 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 25, 29 statuto Trentino-Alto Adige"; "È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 l. 11 agosto 1991 n. 266, nella parte in cui determina i requisiti necessari per le organizzazioni di volontariato ai fini del riconoscimento a favore delle stesse dei benefici riconosciuti dalla stessa legge, in riferimento agli art. 4, 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 25, 29 statuto Trentino-Alto Adige"; "È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, 1° e 3° comma, l. 11 agosto 1991 n. 266, nella parte in cui riconosce a tutti gli enti pubblici la possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla stessa legge, e nella parte in cui obbliga dette organizzazioni ad assicurare i propri soci, in riferimento agli art. 4, 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 25, 29 statuto Trentino-Alto Adige";

- l) con riferimento allo scrutinio di legittimità costituzionale delle disposizioni regionali che ricollegano strettamente contribuzioni e convenzioni pubbliche al profilo oggettivo di una specifica attività incentivata, al punto da rendere irragionevole la distinzione tra enti del terzo settore fondata esclusivamente sul dato formale dello *status* giuridico di dette organizzazioni si vedano:

- 11) [Corte cost., 31 marzo 2021, n. 52](#) (in *Riv. giur. edilizia*, 2021, I, 740; *Giur. costit.* 2021, 689, con nota di GORI), secondo cui, tra l'altro: "L'art. 8, 18° comma, l.reg. Sardegna 28 dicembre 2018 n. 48 è costituzionalmente illegittimo per violazione degli art. 3 e 118, ultimo comma, cost.";
- 12) [Corte cost., 20 dicembre 2019, n. 277](#) (in *Foro it.*, 2020, 1, 1460), secondo cui, tra l'altro: "Sono incostituzionali gli art. 6, 1° comma, lett. d), 7, 8, 21, 3° e 4° comma, 23, 2° comma, e 34, 3° comma, l. reg. Basilicata 30 novembre 2018 n. 46, nella parte in cui consentono alle sole associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della l. 11 agosto 1991 n. 266, ossia le organizzazioni di volontariato, le attività previste per le associazioni animaliste zoofile e di protezione animale di cui alla l. 14 agosto 1991 n. 281".